

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CFA  
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 119/CFA- RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2018

## I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Dott. Ivan De Musso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. LEONARDI MASSIMO (SINDACO SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

**2. RICORSO DEL SIG. GATTI MAURO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

**3. RICORSO DELLA SOCIETÀ PIACENZA CALCIO 1919 SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 3.000,00;

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10167/1130 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

1. I tre ricorsi in appello, proposto contro la stessa decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare devono essere riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva e oggettiva.

2. La decisione impugnata, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti degli attuali appellanti (provvedimento 10167/1130pf17-18/GP/GC/blr in data 13.4.2018), ha irrogato:

- al Sig. Gatti Marco la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);
- al Sig. Leonardi Massimo la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Piacenza Calcio 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

3. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gli illeciti disciplinari addebitati agli incolpati:

- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.: per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, per aver

violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. - Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. per rispondere della violazione di cui all'artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 8, comma 1, C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Gatti Marco, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., e dal Sig. Leonardi Massimo, Sindaco della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l., come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.

4. Gli appellanti, con tre separati reclami, contestano la decisione di primo grado, sviluppando le tesi difensive articolate dinanzi al Tribunale.

5. La Procura federale resiste agli appelli, insistendo per la conferma della pronuncia impugnata.

6. I tre appelli, che possono essere esaminati congiuntamente, poiché propongono analoghi argomenti, devono essere respinti e la decisione di primo grado va confermata.

7. In sintesi, i reclamanti, pur non mettendo in discussione la sussistenza dei fatti materiali oggetto del deferimento, invocano il beneficio dell'errore scusabile e la carenza dell'indispensabile elemento soggettivo dell'illecito. Tale circostanza dovrebbe costituire una esimente, tale da elidere, in radice, l'antigiuridicità del fatto. In linea subordinata, gli appellanti chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte, adeguate alla dedotta assenza di una negligenza loro imputabile.

8. A sostegno delle richieste, gli appellanti espongono quanto segue.

- il deferimento riguarda il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative alla sola mensilità di febbraio;

- la modifica dell'art. 85 delle NOIF ha imposto alle Società sportive di versare i contributi Irpef relativi alla mensilità di febbraio entro il successivo 16 marzo;

- i nuovi termini di adempimento risultano, però, in palese discordanza con la normativa fiscale;

- la disciplina federale, sancita dal nuovo testo dell'art. 85 NOIF *"risulta contraria al principio di legalità tributaria permanente nella nostra carta fondamentale dei diritti"*;

- il contrasto tra le regole statali in materia tributaria e la normativa federale, ha indotto il sodalizio sportivo in errore;

- trattandosi di una modifica intervenuta da pochissimi giorni, la società non ha avuto la possibilità di cogliere, tempestivamente, la portata dell'innovazione;

- la buona fede della società e dei suoi rappresentanti è testimoniata dalla circostanza che il ritardo nel pagamento è stato immediatamente sanato con il versamento effettuato in data 23.3.2018.

9. La tesi degli appellanti non può essere condivisa.

10. Sul piano oggettivo, non è contestata la sussistenza del fatto materiale integrante la violazione dell'art. 85, lett. c), paragrafo V) delle NOIF, costituito dal mancato versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre nel termine perentorio del 16.3.2018.

11. La normativa di riferimento è stata modificata, con effetto dal Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017, secondo il consueto iter di approvazione e di pubblicità della normativa federale.

Le nuove disposizioni risultano chiare ed univoche e non sembrano imporre obblighi particolarmente gravosi in capo ai tesserati.

12. È indiscutibile che la normativa federale, se correttamente resa pubblica, deve reputarsi legalmente conosciuta da tutti i tesserati e dalle Società affiliate.

13. La circostanza che le norme federali, nella parte in cui fissano i termini di adempimento degli obblighi fiscali si discostino dalla disciplina statale tributaria non incide in alcun modo sulla loro piena conoscibilità.

14. D'altro canto, questa Corte ha ripetutamente affermato che "Ciascuna Società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa Federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato (tra le tante, si veda la pronuncia di cui al Com. Uff. n. 47/CFA Stagione Sportiva 2015/2016.

15. I tesserati, quindi, sono tenuti ad un normale onere di diligenza, volto a seguire i mutamenti normativi incidenti sulla loro attività. Pertanto, a fronte di regole dal contenuto dispositivo inequivoco, non può trovare spazio il principio dell'*errore scusabile*.

16. Come ben sottolineato dalla sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa, oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti, idonea a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al deferito.

17. Ma questa situazione non si è verificata affatto nel caso di specie.

18. Pertanto, in assenza di circostanze idonee ad incidere in modo significativo sull'elemento soggettivo dell'illecito, non emergono nemmeno ragioni per ridurre l'entità della sanzione applicata agli incolpati.

19. Conclusivamente, pertanto, i tre appelli riuniti devono essere respinti, con il conseguente incameramento delle tasse di reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

#### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI BURZONI ALBERTO, SPIAGGI GIUSEPPINA E LA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10180/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - pubblicata sul Com. Uff. n. 65/TFN del 02.05.2018 con la quale sono stati prosciolti la società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., l'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore sig. Alberto Burzoni e il responsabile del controllo contabile della società stessa sig.ra Giuseppina Spiaggi, che erano stati deferiti dalla Procura Federale, ai sensi degli artt. 1-bis, comma 1 e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo V delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.03.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori addetti per il mese di febbraio 2018.

Il T.F.N. ha prosciolto i deferiti da ogni addebito escludendo la loro responsabilità per aver conferito gli adempimenti fiscali in questione ad una società di consulenza esterna e per essersi adoperati - procedendo direttamente al dovuto versamento Irpef entro il 23 marzo, con solo sette giorni di ritardo - non appena si sono accorti del ritardo con il quale il consulente stava eseguendo il mandato ricevuto (erroneamente confidando nella possibilità di procedere al versamento entro la data prevista dalla normativa fiscale nazionale del 16 aprile).

Avverso tale decisione la Procura Federale ha proposto appello con un unico motivo, chiedendone la riforma onde evitare, sostanzialmente, l'operatività del principio dell'esimente da responsabilità della società sportiva, di chi la rappresenta e dei responsabili del servizio contabile nel caso in cui gli adempimenti fiscali cui la stessa società sia tenuta secondo il regolamento sportivo vengano delegati ad un consulente esterno che non rispetti i termini entro i quali tali adempimenti debbano essere eseguiti.

In tali casi, secondo la Procura ricorrente, si configura una responsabilità della società sportiva (e dei suoi addetti) per *culpa in vigilando*, atteso che la stessa non può esimersi dal controllare che il consulente esterno di cui si avvale abbia esattamente adempiuto gli obblighi fiscali nei termini prescritti.

I soggetti appellati chiedono, al contrario, la conferma della decisione di primo grado eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per genericità del motivo di ricorso e, nel merito, per l'applicabilità del principio dell'errore scusabile – così come affermato dal primo giudice – in considerazione della diligenza con la quale la società e gli altri soggetti deferiti si sono preoccupati che il consulente esterno adempisse al versamento dell'Irpef dovuta sugli emolumenti del mese di febbraio 2018, procedendo al versamento diretto appena sette giorni dopo la prevista scadenza del 16 marzo, appena si sono accorti che tale termine non era stato osservato.

In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dei soggetti appellati per genericità dell'unico motivo di ricorso.

La Procura Federale ha infatti chiaramente fatto riferimento, e adeguatamente sviluppato in diritto, all'erroneità della decisione del Giudice di prime cure di escludere la colpa della società sportiva, e dei soggetti che per essa agiscono, nel mancato rispetto dei termini fissati dall'ordinamento sportivo per la corresponsione ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori degli emolumenti ed al versamento delle corrispondenti ritenute Irpef e dei contributi Inps nel caso in cui i predetti adempimenti siano affidati ad un consulente esterno. Tale principio, ove confermato dal giudice di appello, introdurrebbe un'esimente che produrrebbe una pericolosa elusione dei termini di scadenza degli adempimenti in questione.

Nel merito, le tesi della Procura Federale è condivisibile ed il ricorso meritevole di accoglimento.

I termini di scadenza degli adempimenti soprarichiamati sono stabiliti dall'art. 85, lett. C) delle N.O.I.F. sono perentori e cogenti per i soggetti obbligati e la loro violazione comporta l'automatica applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S.. La perentorietà dei termini fissati dall'ordinamento sportivo – che è autonomo e prevalente su quello nazionale (cfr., sul punto da ultimo CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 120/2018) – non può ammettere ritardi o dilazioni nel pagamento degli emolumenti e nel versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps che vanificherebbero l'operatività della normativa federale e la finalità del rispetto di termini, che è quello della garanzia della correttezza e tempestività di quegli adempimenti a favore di tesserati, dipendenti e collaboratori delle società sportive.

E', pertanto, evidente e consequenziale alla perentorietà dei termini l'impossibilità di applicare una esimente di responsabilità ai soggetti obbligati solo per il fatto che gli adempimenti in questione siano stati affidati ad un soggetto terzo (consulente esterno), nei confronti della cui attività permane la responsabilità oggettiva della società sportiva delegante (*culpa in vigilando*).

La valutazione dell'elemento soggettivo, cioè del comportamento della società sportiva (e dei soggetti che per essa operano) può essere valutato non ai fini di escludere, in tali casi, la responsabilità ma di graduarne la sanzione prevista dall'art. 10 del C.G.S. nelle varie fattispecie che si presentano.

Nel caso che ne occupa, la valutazione del comportamento dei soggetti deferiti dalla Procura Federale porta a condividere anche l'applicazione delle sanzioni nella misura proposta dall'appellante.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le seguenti sanzioni:

- Sig. Burzoni Alberto: 4 mesi di inibizione;
- Sig.ra Spiaggi Giuseppina: 3 mesi di inibizione;
- Pro Piacenza 1919 S.r.l.: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 3.000,00.

### III COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Enrico Mascati, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 10144/1127 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 E 10150/1128 PF 17 18/GP/GC/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

Il reclamo del Matera Calcio, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare su due deferimenti da parte del Procuratore Federale entrambi in data 13.4.2018, è diretto in via principale alla riduzione della sanzione di dieci punti di penalizzazione a due punti di penalizzazione in classifica; in subordine, alla quantificazione della penalizzazione in misura inferiore a dieci punti in classifica.

In particolare, la Società reclamante deduce con il primo motivo di ricorso la violazione del principio del *ne bis in idem* in quanto la sentenza impugnata avrebbe deciso su circostanze già oggetto di una precedente pronuncia dello stesso Organo giudicante (v. Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018). In altri termini, il Tribunale Federale Nazionale avrebbe sanzionato inadempimenti della Società reclamante già sanzionati con precedente decisione. In pratica, la Società reclamante sarebbe stata sanzionata due volte per gli stessi fatti. Nel caso di specie si trattava di mancato pagamento di contributi INPS e ritenute IRPEF nonché di mancato pagamento di stipendi a tesserati. Con il secondo motivo di ricorso la Società reclamante lamenta il difetto di motivazione della decisione del giudice di primo grado in quanto quest'ultimo si sarebbe limitato a evidenziare una presunta generica inadempienza del Matera Calcio senza specificare nei confronti di quanti tesserati si era verificato l'inadempimento. Con il terzo motivo di ricorso la Società reclamante deduce che l'omesso pagamento delle somme dovute era dipeso dalla mancata riscossione di crediti verso terzi i quali non avevano provveduto ai versamenti pattuiti alle scadenze contrattuali; di qui, secondo il Matera Calcio, non vi sarebbe alcuna responsabilità in quanto i mancati pagamenti sarebbero dovuti a cause non imputabili ad essa reclamante. Con il quarto motivo di ricorso la Società reclamante lamenta l'eccessività, l'irragionevolezza e, comunque, l'ingiustizia della sanzione ad essa inflitta e, a dimostrazione di tale assunto, evidenzia alcuni precedenti dello stesso Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare relativi al Siracusa Calcio e al U.S. Arezzo a conferma della "severità del trattamento sanzionatorio adottato dal medesimo Organo giudicante al Matera Calcio S.r.l. con la conseguente violazione del principio di proporzionalità". Con l'ultimo motivo di ricorso la Società reclamante giustifica la richiesta di riduzione della sanzione inflittale in primo grado adducendo la "concreta collaborazione da parte del Club durante le operazioni di revisione eseguita dalla Deloitte & Touche e fatte proprie dalla Co.Vi.So.c. poi segnalate alla Procura Federale, sulla scorta delle quali risultanze ha predisposto e notificato gli atti di deferimento nn. 198 e 199". A conclusione del ricorso, il Matera Calcio sottolinea "come la sanzione irrogata sia ingiusta, sproporzionata e manifestamente eccessiva".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra parzialmente fondato sulla base della documentazione in atti. Infatti, mentre non sono contestabili le circostanze che il Matera Calcio non ha provveduto a corrispondere nei termini prescritti gli emolumenti a propri tesserati nei periodi novembre/dicembre 2017 e gennaio/febbraio 2018 né a versare i relativi contributi INPS e le relative ritenute IRPEF per i periodi settembre/ottobre e novembre/dicembre 2017 nonché per il successivo periodo gennaio/febbraio 2018, risulta in atti anche che si tratta di violazioni commesse nelle medesima stagione agonistica alle quali, pertanto, è possibile applicare il principio della continuazione, non essendo rilevanti la diversa tempistica dei deferimenti né la diversa tempistica delle decisioni. In ordine alla quantificazione delle sanzioni inflitte alla Società reclamante, si può ritenere che la sanzione di dieci punti di penalizzazione comminata dal giudice di primo grado sia eccessiva rispetto ai fatti contestati, soprattutto se si guarda alla precedente decisione presa dallo stesso Organo di primo grado nei confronti della Società reclamante

per i medesimi fatti (periodo novembre/dicembre 2017 mancato pagamento degli emolumenti a tesserati; mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017). Appare, pertanto, equa una riduzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado con la decisione del 2.5.2018 alla luce di quanto già comminato alla Società reclamante con la precedente decisione del 18.4.2018 che aveva giudicato sui medesimi inadempimenti sui quali è stata chiamato a pronunciarsi nuovamente il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per avere la Società reclamante continuato a rendersi inadempiente ai pagamenti/versamenti dovuti per i suddetti periodi. Tenuto conto delle sanzioni complessivamente inflitte con le due decisioni di primo grado appare equo, in accoglimento parziale del ricorso del Matera Calcio, ridurre la sanzione della penalizzazione da punti dieci a punti sei, così modificando la decisione di primo grado del 2.5.2018. L'accoglimento ancorché solo parziale del reclamo, con conseguente annullamento parziale della decisione del Giudice di primo grado, comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO DELLA SOCIETA' US GAVORRANO 1930 AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;
- AMMENDA DI € 3.000,00;

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

**8. RICORSO DEL SIG. BIAGETTI ENIO (AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

**9. RICORSO DEL SIG. VANNI ROBERTO (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

**10. RICORSO DEL SIG. BALLONI PAOLO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

**11. RICORSO DEL SIG. MANSI LORENZO (VICE PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART, 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10173/1126 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)**

Con reclamo del 9.5.2018, la società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l. ed i signori Mansi Lorenzo, Biagetti Enio, Balloni Paolo e Vanni Roberto adivano la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare di cui di cui al Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018, che aveva inflitto loro le seguenti rispettive sanzioni:

- società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l. la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva nonché l'ammenda di € 3.000,00;

2. Mansi Lorenzo inibizione di mesi 3;
3. Biagetti Enio inibizione di mesi 3;
4. Vanni Roberto inibizione di mesi 3;
5. Balloni Paolo inibizione di mesi 4.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la suddetta decisione, si è pronunciato sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti dei sigg. Biagetti Enio, Vanni Roberto, Balloni Paolo e Mansi Lorenzo, rispettivamente amministratore delegato il primo, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore il secondo, vice presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore il terzo e Presidente del Collegio sindacale il quarto, della società U.S. Gavorrano 1930 S.r.l., oltre che nei confronti della stessa società.

Segnatamente, l'imputazione formulata nei confronti dei signori Biagetti, Balloni e Mansi ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, aveva ad oggetto il seguente addebito *“..per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato allo Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”*.

Al sig. Balloni, nella qualità suddetta, ed al sig. Vanni, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale, veniva contestato, poi, con il medesimo atto di deferimento, un ulteriore addebito ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8 comma 1, del CGS, *per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.ViSo.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018.*

Infine, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, veniva chiamata a rispondere per i suddetti comportamenti la società U.S. Gavorrano 1930 srl, nonché, a rispondere, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, *per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.*

Avverso la suindicata decisione i ricorrenti hanno interposto unico atto di reclamo, all'uopo deducendo l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna.

Segnatamente, deducono:

1) La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la società U.S. Gavorrano 1930 srl, in persona dei propri dirigenti aveva tempestivamente e correttamente richiesto alla società Sol. Mar. SpA, il pagamento dei relativi modelli F24, nonché della dichiarazione resa dalla stessa società Sol.Mar S.p.A., dalle quali emergerebbe che il ritardo maturato nel versamento delle ritenute fiscali relative ai cedolini di febbraio 2018 pagati il 21.03.2018 sarebbe imputabile proprio alla detta società Sol.Mar S.p.A.

2) Le medesime circostanze dedotte, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, sarebbero state diversamente valutate nel procedimento a carico delle società Piacenza Calcio 1919 srl e Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018).

3) Asserita incompatibilità tra norme federali e norme fiscali, con conseguente legittimo affidamento, buona fede ed errore scusabile del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società e del Presidente del Collegio Sindacale, che avrebbero provveduto a sottoscrivere la dichiarazione di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati, certi di dichiarare il vero, difettando, di conseguenza, l'elemento soggettivo dell'illecito.

Le suesposte tesi difensive sono state poi ribadite dai reclamanti nel corso dell'udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la rielezione del ricorso.

La Corte Federale di Appello a seguito dell'udienza del di 11.5.2018 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

### Motivi della decisione

Nel merito, la Corte, letto l'atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di non doversi discostare dalle linee di diritto tracciate dalla Decisione adottata da Sezioni Unite in data 10 maggio 2018 e pubblicata sul C.U. n. 120/2018 e conseguentemente che i ricorsi siano infondati e che, pertanto, vadano respinti con addebito della tassa reclamo.

Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito non sono, nella loro materialità, in contestazione, venendo qui piuttosto in rilievo questioni giuridiche che involgono, in sintesi, la validità dell'atto di deferimento, la cogenza dell'obbligo endofederale di cui dell'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, rispetto alla tempistica dell'adempimento dei debiti fiscali mutuabile dall'ordinamento statale, il corretto governo dei principi di valutazione del materiale processuale da parte del giudice di prime cure.

Orbene, procedendo nell'ordine suddetto, il Collegio ritiene che non abbiano pregio le eccezioni difensive incentrate sulla pretesa nullità degli addebiti mossi, a dire dei ricorrenti, non apprezzata dal giudice di prime cure, che pure aveva dato conto nel corpo della propria decisione sia dei fatti formalmente addebitati (tardivo versamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio) che di quelli accertati (ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018).

Di contro, a giudizio del Collegio, tanto l'atto di deferimento che la decisione di prime cure si rivelano coerenti con la normativa di settore nella specie rinvenibile nel disposto di cui all'art. 85, lett. C), par V) delle NOIF nella versione risultante dalle modifiche introdotte con il Com. Uff. n. 52/A del 4.9.2017, a mente del quale le società sono tenute a provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio – 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 "del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre".

A questo proposito, deve rilevarsi che la fattispecie incriminatrice risulta definita in coerenza con la corrispondente previsione regolatoria cumulativamente costruita con riferimento a tutte le pendenze (ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo fine carriera) dovute per l'intero bimestre.

E' questa, dunque, l'unica ragione per cui nella tecnica di formulazione privilegiata dall'organo requirente gli addebiti mossi risultano calibrati con riferimento al bimestre in rilievo (quarto bimestre) menzionando entrambe le mensilità che lo compongono (nella specie gennaio/febbraio). D'altro canto, tale metodica non ha in alcun modo compromesso, a danno dei deferiti, la concreta individuazione delle contestazioni loro mosse né ha interferito con il puntuale esercizio delle loro prerogative difensive che sono state compiutamente svolte sia in prime che in seconde cure.

Resta, poi, fermo, nel solco di un indirizzo già tracciato da questa Corte, che la violazione del precetto si consuma con il mancato assolvimento nei termini prescritti anche solo di uno – nella specie ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 - degli adempimenti richiesti, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che restano, pertanto, inidonei a garantire la piena e completa liberazione della società dall'obbligo normativamente imposto (cfr. ex multis la decisione di questa Corte di cui al C.U. 56/CFA recante il testo della decisione relativa al C.U. n. 48/CFA – riunione del 24.4.2015).

Quando alla concreta predicabilità dell'obbligo qui in rilievo deve soggiungersi che l'ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall'ordinamento statale.

Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis, la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 47/CFA recante il testo della decisione di cui al C.U. n. 35/CFA – riunione del 30 settembre 2015; CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016 e (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che ha al riguardo evidenziato quanto segue: *"...L'impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull'altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all'atto dell'affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni "tempistiche") della disciplina fiscale e contributiva dettata dall'ordinamento dello Stato...."*

Non hanno, poi, pregio le ulteriori ragioni di doglianza che impingono nella pretesa estraneità della società ricorrente rispetto alle condotte qui in addebito, siccome riferibili alla società Sol. Mar. SpA, consulente della società U.S. Gavorrano 1930 srl.

Com'è noto, il fatto del terzo può esonerare il debitore qualora questi provi di non aver dato



causa all'interferenza dilatoria del terzo ovvero che abbia agito per superare l'ostacolo sopravvenuto che ha impedito il tempestivo adempimento (cfr. Cass. N. 3724/1991 e n. 11717/2002; cfr. anche Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017, n. 6930).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha liberamente scelto di rimettere alla detta società di consulenza la cura degli adempimenti qui in rilievo senza che tale opzione valesse di per sé, e con la pretesa automaticità, a sollevarla dalle conseguenze previste nel caso di inadempimento, dovendo viceversa ritenersi predicabili, a suo carico, stringenti e costanti obblighi di vigilanza sul corretto esercizio del mandato conferito, sincerandosi, a monte, della chiara comprensione, da parte della società incaricata, della specialità delle condotte esigibili alla stregua della disciplina di settore rispetto alle corrispondenti previsioni della normativa generale ed assicurandosi che, alle scadenze, previste il suddetto consulente provvedesse nei termini richiesti agli adempimenti in questione.

Di ciò non vi è una prova adeguata, non essendosi addotti impedimenti obiettivi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore ma solo, genericamente, un equivoco nell'interpretazione della disciplina da applicare, evidentemente non compresa appieno dal consulente, con un ritardo che, del pari, esclude, in radice, situazioni di difficoltà contingenti ed improvvise.

Né sussistono dubbi quanto alla fondatezza degli addebiti elevati rispetto alla non veridica attestazione resa dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'integrale versamento di tutti gli emolumenti dovuti (incluse le ritenute irpef per il mese di febbraio, poi accertate come mancanti) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018. E', infatti, di tutta evidenza che l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione autocertificativa qui in rilievo implica una piena e consapevole assunzione di paternità quanto all'oggetto ed ai contenuti della dichiarazione resa.

Né, infine, può predicarsi la buona fede dei dichiaranti i quali hanno autocertificato il pagamento delle somme qui in rilievo pur senza essersi direttamente sincerati dell'effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto, accettando così il rischio di dichiarare circostanze non vere.

Non può, infine, assumere rilievo scriminante il fatto che le medesime circostanze sopra passate in rassegna, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, siano state diversamente valutate nel procedimento a carico delle società Piacenza Calcio 1919 srl e Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolte dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice.

Sul punto è agevole far riferimento al noto principio, affermato in altri rami dell'ordinamento e qui però replicabile come canone logico per il governo di qualsivoglia forma di discrezionalità valutativa, a mente del quale il vizio cd. di disparità di trattamento - configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse - non può essere dedotto quando venga rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione; un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2017, n. 4703).

La Corte è qui chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti e non può, di certo, sentirsi vincolata nel suo libero convincimento derogandovi mediante l'assunzione di una decisione di diverso contenuto al solo fine di porre rimedio alle eventuali disparità di valutazione commesse dall'organo di prime cure nella definizione di altro, distinto procedimento, qui non in rilievo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 7, 8, 9, 10 e 11 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 22 novembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

